

I PROCESSI DAVANTI ALL'INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA E ALL'INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA. PROFILI GIURIDICI, STORICI E SOCIOLOGICI

FILIPPO ARAGONA

Gli International Criminal Tribunals, istituiti ad hoc dall'Un Security Council per giudicare i crimini commessi nella ex Jugoslavia e nel Rwanda agli inizi degli anni Novanta sono stati determinanti per l'elaborazione dello Statuto dell'International Criminal Court. Il loro operato è stato agevolato dalla cooperazione di varie forze istituzionali, tra le quali i servizi di intelligence, che sono stati decisivi per la cattura dei ricercati internazionali. La pax sociale nei due paesi si deve oggi non solo ai due Tribunali internazionali, ma anche al mondo della letteratura che ha fornito un concreto impulso per la conoscenza critica dei fenomeni sociali e il superamento delle gabbie etniche.

Gli International Criminal Tribunals istituiti ad hoc dall'Un Security Council per giudicare i crimini commessi nella ex Jugoslavia e nel Rwanda agli inizi degli anni Novanta, hanno una storia che li accomuna sotto diversi profili, ancorché i rispettivi processi abbiano avuto a oggetto fatti dissimili sia per genesi che per ubicazione geografica.

Certamente, essi hanno rappresentato una seria risposta della comunità internazionale sotto l'aspetto della repressione di crimini contro l'umanità, ma la loro particolare efficacia su tale versante ha messo maggiormente in luce, come in un chiaroscuro, l'incapacità degli stati aderenti alle United Nations di prevenire fenomeni criminali che hanno colpito al cuore valori fondamentali dell'uomo.



In particolare, quanto è accaduto in Rwanda, esattamente venti anni fa (proprio mentre il South Africa si lasciava alle spalle l'apartheid, celebrando l'elezione di Nelson Mandela quale presidente della Repubblica), è sintomatico di come l'indifferenza dei paesi maggiormente evoluti nel campo della tutela dei diritti umani abbia tradito i principi basilari su cui erano sorte le United Nations. Infatti, nonostante numerosi segnali e flussi informativi che dovevano lasciar prevedere come molto probabile l'esplosione di violenze nella piccola Nazione centrafricana, nessuno Stato del mondo occidentale ha adottato iniziative (quantomeno sul piano diplomatico) per scongiurare che quel rischio si concretizzasse. Sono eloquenti, al riguardo, le pubbliche scuse di Bill Clinton (presidente degli Stati Uniti d'America) e di Kofi Annan (UN Secretary General) rivolte al popolo ruandese per non essere intervenuti prima e durante il genocidio¹.

Tale analisi retrospettiva dell'inerzia dei paesi che avrebbero potuto impedire i massacri di migliaia di esseri umani indifesi, condivisa anche nel mondo accademico², ha favorito la nascita, negli anni 1999-2000, di una UN doctrine, denominata Responsibility to Protect (R2P), utilizzata negli anni successivi dalle United Nations quale giustificazione teorica per concentrare gli sforzi sulle azioni di prevenzione, sfociate nelle numerose missioni internazionali di peacekeeping, nell'ambito delle quali giocano un ruolo primario i servizi di intelligence, soprattutto per la tutela dei contingenti mi-

1. «The international community, together with nations in Africa, must bear its share of responsibility for this tragedy, as well. We did not act quickly enough after the killing began. We should not have allowed the refugee camps to become safe haven for the killers. We did not immediately call these crimes by their rightful name: genocide. We cannot change the past. But we can and must do everything in our power to help you build a future without fear, and full of hope» (from the text of President Clinton's address to genocide survivors at the airport in Kigali, Rwanda, 1998). «Looking back now, we see the signs which then were not recognized. Now we know that what we did was not nearly enough – not enough to save Rwanda from itself, not enough to honour the ideals for which the United Nations exists. We will not deny that, in their greatest hour of need, the world failed the people of Rwanda» (from the text of Secretary General Kofi Annan's address to the Parliament of Rwanda in Kigali, 1998).

2. «In the years since, evidence has shown that policymakers in France, Belgium, the United States and the United Nations were aware of the preparations for systematic extermination but chose not to intervene. The U.S., attributing the massacres to 'tribal warfare', even went so far as to instruct its officials not to use the term 'genocide'. It was not until five years later that the international community recognized its failure to act, acknowledged steps that it could have taken to prevent the Genocide, and accepted its share of responsibility for the tragedy in Rwanda» (American University, Washington College of Law, Center for human rights and humanitarian law - Rwanda Commemoration Project: «Genocide In Our Time. Background on the Rwandan Genocide»).

litari impegnati in tali missioni. In particolare, i servizi di informazione e sicurezza, grazie alle loro fonti informative privilegiate, individuano i luoghi in cui è più opportuno collocare i predetti contingenti, sia per renderne efficace l'azione, sia per garantirne la sicurezza e l'incolumità. Inoltre, assicurano canali comunicativi qualificati con la popolazione locale e le unità dislocate sul territorio oggetto della missione di pace.

Sono trascorsi venti anni da quando in Rwanda è stato consumato lo sterminio di massa di centinaia di migliaia di essere umani, appartenenti alla minoranza Tutsi del paese. Nel 1994, nel breve spazio di cento giorni, alcuni estremisti Hutu, a seguito dell'abbattimento di un aereo su cui viaggiavano i presidenti della Repubblica del Rwanda e del Burundi (anch'essi appartenenti agli Hutu), hanno scatenato una violenza indiscriminata contro i propri connazionali di diversa etnia (ma anche contro molti Hutu moderati), ritenuti responsabili dell'attentato, uccidendo quasi un milione di persone. Le atrocità sono state commesse casa per casa, senza risparmiare donne e bambini, soprattutto con l'uso di machete. In molti casi, l'uccisione delle donne è seguita a ripetuti atti di violenza sessuale. A fronte dei report sulle conseguenze della drammatica situazione del Rwanda, l'UN Security Council ha deciso di nominare una commissione di esperti per verificare se vi fossero i presupposti per istituire un Tribunale penale internazionale ad hoc (in quegli anni ancora non esisteva l'attuale International Criminal Court – Icc – Tribunale permanente nato nel 1998, di cui abbiamo parlato nei precedenti numeri di GNOSIS) con i poteri di investigare e giudicare i responsabili delle atrocità commesse. Dopo aver ritenuto, sulla base delle valutazioni della Commissione, che la situazione in Rwanda costituisse una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, l'UN Security Council, con la Risoluzione n. 977 del 22 febbraio 1995, ha sancito la nascita all'*International Criminal Tribunal for the prosecution of persons responsible for genocide and other serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan Citizens responsible for genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring states between 1 January 1994 and 31 December 1994* (Ictr), con sede ad Arusha (United Republic of Tanzania).

Inizialmente gli esperti delle Nazioni Unite avevano ritenuto che per accertare i fatti del Rwanda fosse sufficiente estendere la giurisdizione dell'*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (Icty), istituito ad hoc con risoluzione dell'UN Security Council n. 827 del 25 maggio 1993 per giudicare i responsabili dei crimini con-

tro l'umanità commessi nei territori della ex Jugoslavia nel 1991, a seguito delle guerre tra gruppi rivali conseguenti alla disgregazione del regime comunista di Belgrado. Una opzione presto abbandonata poiché molti paesi aderenti alle Nazioni Unite temevano che per questa via si giungesse alla costituzione di una Corte penale internazionale permanente (risultato che è stato conseguito, comunque, dopo qualche anno con la nascita dell'Icc).

Nondimeno, i due Tribunali presentano numerosi tratti in comune (entrambi sono stati istituiti dall'UN Security Council, le investigazioni relative ai fatti accertati sono state avviate ed eseguite dal medesimo Prosecutor Office, i rispettivi provvedimenti sono impugnabili davanti all'Appeals Chamber). Tra l'altro, i due Collegi giudicanti hanno prodotto un importante impulso a una omogenea elaborazione giurisprudenziale in materia di crimini internazionali, contribuendo a sviluppare judgement fondati su canoni interpretativi uniformi (la funzione nomofilattica, in particolare, è stata assicurata dall'unica Appeals Chamber, presieduta dall'italiano Antonio Cassese). Anche i rispettivi Statuti, contenenti la descrizione delle fattispecie di reato e le relative sanzioni, oltre che le regole processuali, presentano notevoli similitudini.

Sotto il profilo dei principi generali del diritto penale, i due Tribunali sono stati istituiti dopo la commissione dei reati e i rispettivi Statuti, contenenti il precetto e le sanzioni penali, sono anch'essi successivi rispetto ai fatti penalmente rilevanti, con conseguente violazione, prima facie, del divieto di retroattività della norma penale incriminatrice (*nullum crimen sine praevia lege poenali*). Tuttavia, quantomeno per quel concerne il precetto (mentre per l'introduzione delle sanzioni a posteriori il problema permane), deve essere precisato che i delitti descritti nei predetti Statuti erano considerati meritevoli di pena già prima della nascita dei Tribunali ad hoc e dei fatti accaduti in Rwanda e nella Former Yugoslavia, in quanto integranti crimini contro l'umanità e quindi punibili sulla base della customary law (in cui si rinvergono i fondamenti dell'international criminal system già in epoca anteriore alla comparsa dei Tribunali penali internazionali).

L'istituzione dei due organi giurisdizionali e la giurisprudenza formata nel corso dei processi sono state determinanti per l'elaborazione dello Statuto dell'Icc, che ha mutuato molti elementi dagli Statuti dell'Icty e dell'Ictr. In particolare, si deve alla giurisprudenza di questi ultimi Tribunali lo sviluppo della c.d. doctrine of command or superior responsibility, in base alla quale i comandanti militari

o i leader civili sono considerati responsabili per le violazioni dei diritti umani perpetrate dai loro subordinati qualora essi, in qualità di superiori, avessero conosciuto o avrebbero dovuto conoscere quelle violazioni e, nonostante ciò, non abbiano fatto nulla per impedirle (si tratta di un istituto ben noto nel nostro ordinamento, definito come concorso nel reato commissivo mediante omissione: il fatto di non impedire un evento, che si ha l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo).

Un'altra importante figura giuridica elaborata dai due Tribunali è quella denominata Joint Criminal Enterprise (Jce), già utilizzata, ancorché in forma meno evoluta, nel processo di Norimberga. Essa trae origine da una pluralità di istituti giuridici presenti nell'ambito della domestic law (ossia negli ordinamenti giuridici dei singoli stati) e rispecchia la struttura del concorso di persone nel reato. In particolare, grazie alla Jce, possono essere utilizzate sul piano dell'international law le teorie penalistiche di common law della conspiracy, planning/preparation, instigation, ordering, aiding and abetting³ e quelle di civil law delle fattispecie plurisoggettive eventuali⁴, tramite le quali è possibile condannare alla medesima pena tutti coloro che hanno concorso nel medesimo reato, indipendentemente dai ruoli in concreto assunti e anche se alcuni concorrenti non abbiano partecipato materialmente all'esecuzione del crimine (ma si siano limitati a programmarlo). L'Icty e l'Ictr, inoltre, hanno rivolto un'attenzione particolare ai numerosissimi casi di violenza sessuale compiuta durante i conflitti nell'ex Jugoslavia e il genocidio in Rwanda, elaborando un'importante giurisprudenza in materia che ha consentito di reprimere con efficacia tali crimini. In particolare, sebbene il delitto di violenza sessuale (rape) fosse stato già considerato in passato quale crimine internazionale (sia dall'International Military Tribunal for the Far East che dagli International Military Tribunals in Tokyo e in Nuremberg, davanti ai quali è stata giudicata la pratica delle c.d. comfort women, ossia delle donne usate quali strumenti per sollevare il morale dei soldati nazisti e giapponesi), prima dell'istituzione dei due Tribunali per il Rwanda e l'ex Jugoslavia esso non era stato mai ben definito nei suoi contorni essenziali, con conseguenze pratiche rilevanti, in quanto, di fatto, si è rivelato difficoltoso formulare i capi di imputazione e formare la prova del reato nel processo. Sia negli Statuti che nella giurisprudenza dell'Ictr e dell'Icty è stata accolta una concezione moderna di violenza sessuale, quale gender-based crime, ossia quale reato che trova le sue origini non tanto nelle diversità biolo-

3. I. BANTEKAS – S. NASH, *International Criminal Law*, Routledge-Cavendish, London-New York 2007 (versione e.book, pp. 21ss.).


4. V.G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale parte generale*, Zanichelli, Bologna 2004, pp. 447 ss.

giche tra uomo e donna ma, piuttosto, nelle differenze di genere socialmente costruite e basate su disparità socio-economiche, squilibri di poteri sociali e stereotipi culturali. Inoltre, quale bene giuridico colpito da tale crimine è stato considerato quello della dignità della persona lesa e non solo il suo corpo, con il conseguente inserimento tra i crimini contro l'umanità.

Per la situazione in Rwanda va evidenziato che i processi celebrati davanti all'Ictr hanno visto come imputati prevalentemente coloro che avevano assunto posizioni di comando nell'ambito dei massacri (circa 80, dei quali 70 sono stati condannati), mentre la gran parte degli esecutori materiali sono stati processati davanti a corti locali, c.d. gacaca community courts, il cui scopo è stato quello di addvenire a una riconciliazione tra le fazioni rivali piuttosto che quello di punire severamente i colpevoli. Infatti, a fronte di confessioni e di promesse di vivere in pace nel paese, questi ultimi hanno ottenuto pene irrisorie.

L'operato dell'Icty e dell'Ictr è stato agevolato dalla cooperazione di varie forze istituzionali, quali la Nato, soprattutto nelle fasi investigative, quando sono stati emessi i primi warrant of arrest e indictment nei confronti di persone che si sono rese irrintracciabili. In tale contesto, i servizi di intelligence sono stati determinanti per la creazione di una fitta rete di conoscenze e di contatti che hanno contribuito a stringere il cerchio attorno ai ricercati.

Le numerose condanne inflitte dai due Tribunali internazionali hanno certamente favorito la pax sociale nei due paesi colpiti dagli eccidi, ma deve essere nel contempo riconosciuto l'enorme sforzo proveniente dalla comunità di quegli stessi paesi per ritrovare un equilibrio interno e introdurre gli antidoti necessari per evitare, in futuro, altre atrocità.



In particolare, va menzionato il mondo della letteratura, in cui si rinvengono sempre una traccia per ritrovare se stessi e tramite il quale si acquisisce una capacità di analisi critica dei fenomeni e di effettuare valutazioni autocritiche, affinché ci si ponga nelle condizioni di riconoscere i primi segnali di devianze politiche e sociali che possano sfociare nella formazione di regimi autoritari o di aggregazioni finalizzate ad annichilire la dignità e le libertà fondamentali dell'uomo. Per l'ex Jugoslavia, una visuale prospettica delle contaminazioni e delle lacerazioni prodotte dall'odio etnico è stata offerta da un gruppo di quattro scrittrici (la filosofa e femminista Rada Ivekovic, nata a Zagabria; la poetessa Biljana Jovanovic, nata a Belgrado; l'artista e poetessa Maruša Krese, nata a Lubiana e la poetessa Radmila Lazic, nata a Kruševac) le quali, nel volume in forma epistolare, *Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana*⁵, hanno mostrato di saper reagire alle 'gabbie etniche' in cui i warlord avevano tentato di imbrigliare gli slavi del sud.

Per trovare una chiave di lettura di ciò che è accaduto in Rwanda, l'efficace contributo di Yolande Mukagasana è stato pubblicato da La meridiana nel 2008, *Le ferite del silenzio. Testimonianze sul genocidio in Rwanda*; la scrittrice vi ha descritto non solo la paura delle vittime ma anche quella dei carnefici per la verità e la giustizia. Tra l'altro, il titolo del libro evoca il silenzio di coloro che hanno impresso ferite nel tessuto sociale di una collettività pacifica, in cui le diversità etniche erano da sempre esistite ma non erano mai state esasperate fino al punto di una contrapposizione distruttiva. Ci si riferisce agli stati coloniali che hanno dominato il Rwanda nella prima metà del Novecento, i quali, in ossequio all'antico principio divide et impera, hanno maggiormente inciso le demarcazioni tra le etnie Hutu e Tutsi, fino a imporre carte di identità con l'indicazione dell'appartenenza all'uno o all'altro gruppo («in 1935, the country's Belgian overlords implemented a national system of identity cards that required Rwandans to declare their ethnicity»⁶) e a deformare la struttura della società suddividendola in etnie esistenziali⁷.

Un fattore di rinascita della collettività ruandese si coglie oggi nella maggioranza di donne presenti in Parlamento (51 su un totale di 80 seggi, la percentuale più alta al mondo), segnale che quella comunità intende affidarsi alla concretezza, laboriosità e determinazione del genere femminile (qualità descritte in maniera magistrale da Gabriel Garcia Marquez, scrittore che in gioventù ha vissuto all'interno di contesti dilaniati da conflitti sociali profondi, nella sua opera principe *Cent'anni di solitudine*).

5. R. IVEKOVIC – B. JOVANOVIĆ
– M. KRESE – R. LAZIC,
*Vjetar ide na jug i obrce se
na sjever*, Apatridi, Radio
B92, Belgrado 1994.

6. P. Gwin, *Rwanda: The Art
of Remembering and Forgetting*,
«National Geographic»
(April 7, 2014).
7. G. BECCHIS, *Etnogenesi
in Rwanda. Costruzione
coloniale ed effetti di ritorno*,
«Antrocom online Journal
of Anthropology» (2001) 7,
Suppl. n. 1, p. 12.



In questi anni il Rwanda sta avviando un percorso culturale nelle scuole per il superamento di una visione dicotomica della comunità, affinché i giovani si relazionino tra loro e si riconoscano non sotto la luce di etichette etniche, ma in quanto esseri umani che condividono, con tutti noi, una comune identità, così come in passato è stato intuito dal commediografo latino Publio Terenzio Afro, antirazzista ante litteram, il quale con il seguente pensiero ha abbracciato l'intero genere umano in un solo pensiero: «homo sum, humani nihil a me alienum puto»

